



Rimborso dell'IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari - Approvazione del modello e delle relative istruzioni

INDICE

1	Premessa	Pag.	2
2	Base imponibile IRAP degli intermediari finanziari	Pag.	2
3	Base imponibile IRAP delle assicurazioni	Pag.	2
4	Imponibilità ridotta al 5% per i dividendi di fonte comunitaria	Pag.	2
5	Rimborso per gli anni anteriori al 2025	Pag.	3
6	Termini di presentazione	Pag.	4
7	Misure in materia di integrazione salariale Covid-19	Pag.	4
8	Reperibilità del modello	Pag.	5

1 PREMESSA

In attuazione dell'art. 1 co. 47 - 50 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), con il provv. 22.4.2026 n. 123184, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato per chiedere a rimborso la quota dell'IRAP riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d'imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta di intermediari finanziari e assicurazioni in misura superiore al 5%.

2 BASE IMPONIBILE IRAP DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Gli intermediari finanziari determinano la base imponibile IRAP in base alle regole previste dall'art. 6 del DLgs. 446/97, in diretta derivazione dal bilancio redatto secondo quanto stabilito dal provv. Banca d'Italia 22.12.2005.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DLgs. 446/97, per le banche e gli altri intermediari finanziari (diversi dalle SIM, dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento di servizi di investimento, dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento e dalle SICAV), la base imponibile è data dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- margine d'intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi;
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale, per un importo pari al 90%;
- altre spese amministrative, per un importo pari al 90%.

Occorre poi tenere presenti altresì le disposizioni comuni:

- a tutti gli intermediari finanziari, dettate dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97;
- agli altri soggetti passivi d'imposta, previste dall'art. 11 dello stesso DLgs. 446/97.

3 BASE IMPONIBILE IRAP DELLE ASSICURAZIONI

Per le assicurazioni la base imponibile è data dalla somma (art. 7 co. 1 del DLgs. 446/97):

- del risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 del Conto economico);
- del risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 del Conto economico).

Al risultato così ottenuto, occorre apportare le seguenti variazioni:

- gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70 del Conto economico), sono deducibili nella misura del 90%;
- i dividendi (voce 33 del Conto economico) sono assunti nella misura del 50%.

Occorre poi tenere presenti altresì:

- le ulteriori norme dettate dall'art. 7 co. 2 e 3 del DLgs. 446/97;
- le disposizioni comuni agli altri soggetti passivi d'imposta, previste dall'art. 11 dello stesso DLgs. 446/97.

4 IMPONIBILITÀ RIDOTTA AL 5% PER I DIVIDENDI DI FONTE COMUNITARIA

Ai sensi degli artt. 6 co. 6-bis e 7 co. 1-bis del DLgs. 446/97 (inseriti dall'art. 1 co. 46 lett. a) e b) della L. 199/2025), per gli intermediari finanziari e le assicurazioni, sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente, per il 95% del loro ammontare, i dividendi provenienti dalle controllate che, nel contempo:

- rispettano i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 2011/96/UE (c.d. "madre-figlia");
- sono residenti o localizzate in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio



economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

La disposizione è stata introdotta per adeguare la normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025, cause riunite C-92/24 - C-94/24 (Banca Mediolanum).

4.1 REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/96/UE

Di seguito, sono riepilogati i requisiti per applicare il regime di imponibilità ridotta dei dividendi.

Requisiti del socio estero	Requisiti della partecipazione posseduta
Società costituita in una delle forme giuridiche indicate nell'Allegato I, Parte A della direttiva 2011/96/UE (di fatto, nel caso del percipiente italiano, deve trattarsi di una società di capitali)	Partecipazione diretta non inferiore a una determinata soglia del capitale della società che distribuisce gli utili (10% dall'1.1.2009)
Residenza ai fini fiscali in uno Stato UE	Partecipazione detenuta ininterrottamente per almeno un anno
Assoggettamento ad una delle imposte indicate nell'Allegato I, Parte B della medesima direttiva 2011/96/UE (tra le quali non figura l'IRAP), senza fruire di regimi di opzione o di esonero (salvo quelli territorialmente o temporalmente limitati)	Partecipazione con totale ineducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente

4.2 DECORRENZA DELL'IMPONIBILITÀ RIDOTTA

L'imponibilità ridotta al 5% dei dividendi comunitari come sopra definiti si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti "solari").

5 RIMBORSO PER GLI ANNI ANTERIORI AL 2025

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2025 (2024 e precedenti, per i soggetti "solari"), la quota dell'IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni può essere chiesta a rimborso (o compensata nel modello F24 in presenza di determinati requisiti) presentando il modello di istanza che è stato approvato dal provvedimento in esame (art. 1 co. 47 della L. 199/2025).

5.1 TERMINE INIZIALE PER IL RIMBORSO

L'IRAP versata in eccedenza può essere chiesta a rimborso ove, all'1.1.2026 (data di entrata in vigore della L. 199/2025), sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73).

Restano salve le istanze di rimborso già presentate all'1.1.2026.

Computo dei termini per i versamenti in acconto

Per i versamenti in acconto, i 48 mesi decorrono dal momento del versamento del saldo (ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. 459 e istruzioni al modello di istanza di rimborso).

5.2 VERSAMENTI RIMBORSABILI

Ai fini della richiesta di rimborso, rilevano anche i versamenti IRAP effettuati:

- a seguito di ravvedimento operoso;
- per effetto della riliquidazione della dichiarazione;
- per effetto di attività di accertamento.

Al contrario, i rimborsi dell'IRAP riducono l'ammontare delle imposte pagate.

5.3 FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE CON L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI EXTRA-PROFITTI

Tramite la presentazione dell'istanza è possibile optare, in alternativa al rimborso, per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione nel modello F24 con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche (ex art. 1 co. 68 ss. della L. 199/2025). L'opzione è esercitabile anche dai soggetti che, all'1.1.2026, hanno già presentato le istanze di rimborso, sempreché il rimborso stesso non sia stato ancora erogato anche in parte. In tal caso, l'esercizio dell'opzione comporta la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto con riferimento alla quota IRAP da utilizzare in compensazione.

L'utilizzo del credito in compensazione sarà ammesso a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

A tal fine, non si applicano:

- il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (di cui all'art. 31 co. 1 del DL 78/2010);
- il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione (art. 37 co. 49-*quinquies* del DL 223/2006);
- il limite annuo di compensazione di 2 milioni di euro (art. 34 co. 1 della L. 388/2000).

6 TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'istanza deve essere presentata entro:

- 48 mesi dalla data del versamento, nei casi in cui tale termine cada dopo il 21.6.2026 (60° giorno successivo al 22.4.2026, data di pubblicazione del provvedimento in commento);
- il 21.6.2026 (60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento), quando il termine di 48 mesi, se ancora pendente all'1.1.2026, cade entro tale data.

Per quanto il 21.6.2026 cada di domenica, attesa la particolarità dell'adempimento si consiglia di non attendere il 22.6.2026 (primo giorno lavorativo successivo ex art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011) per presentare l'istanza (secondo le modalità illustrate nel paragrafo successivo).

Ad esempio, l'istanza va presentata entro:

- il 30.6.2027, se il versamento dell'IRAP per il quale si chiede il rimborso è stato effettuato il 30.6.2023;
- il 21.6.2026, se il versamento dell'IRAP per il quale si chiede il rimborso è stato effettuato il 28.2.2022.

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'istanza sottoscritta con firma digitale o la copia analogica del modello sottoscritto con firma autografa deve essere presentata tramite il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

In particolare, bisogna seguire il seguente percorso "Servizi / Tutti / Istanze, comunicazioni e certificati / Consegna documenti e istanze".

A tal fine, l'utente deve selezionare:

- nella sezione "Categoria", la voce "Richiesta rimborso";
- nell'"Oggetto", la voce "Rimborso imposte dirette - Istanza e/o documentazione".

Successivamente, l'utente deve indicare:

.....



- nel campo “Descrizione”, le parole “Rimborso Irap dividendi”;
- nella sezione “Destinazione”, la Direzione Regionale o l’Ufficio territoriale competente nell’ambito della Direzione Provinciale.

Al fine di rendere più spedita l’istruttoria per il riconoscimento del rimborso, all’istanza è possibile allegare i documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla direttiva 2011/96/UE (c.d. “madre-figlia”) per l’imponibilità ridotta al 5% dei dividendi.

Trasmissione diretta o tramite soggetto delegato

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un soggetto delegato.

In caso di sottoscrizione con firma autografa, all’istanza dovranno essere allegate le copie dei documenti d’identità del firmatario e – se applicabile – del soggetto delegato.

8 REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello di istanza e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Al fine di consentire una maggiore leggibilità del modello, lo stesso deve essere compilato utilizzando il formato editabile reso disponibile gratuitamente sul medesimo sito.